



**COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO
PROVINCIA DI CATANZARO**

Segreteria Generale
Via Scanderberg Peta
Cap. 88050 tel. 0961/957811 fax 0961/ 953703

Ufficio del Sindaco

Caraffa di Catanzaro, il 21/01/2020

Ordinanza contingibile ed urgente in materia igienico-sanitaria.

Ordinanza n. 01/2020 del 21/01/2020

Il Sindaco

Premesso:

- che la rete fognaria comunale del centro urbano del Comune di Caraffa di Catanzaro è servita da due stazioni di sollevamento necessarie a convogliare le acque reflue al depuratore sito in località Petrelluzzo;
 - l'Ente gestore degli impianti di sollevamento e depurazione, MKE s.,r.l., ha segnalato il malfunzionamento delle stazioni di sollevamento di località Ngica (elettropompa sommersa) e località Campo Sportivo (rottura delle tubazioni costituenti il sollevamento);
 - tali problematiche oltre a comportare il ridotto funzionamento dell'impianto di depurazione possono comportare il rischio di fuoriuscita di liquami con la conseguente e potenziale insorgenza di problematiche igienico-sanitarie;
- tenuto conto
- del D.Lgs. n. 152/2006;
 - che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
 - che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- che a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'Ente gestore e dal personale della Polizia Municipale nelle località sopra indicate è stata accertata che i liquami che fuoriescono dalla rete fognaria determinano un potenziale inquinamento;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità e tipologia di tali scarichi è necessario disporre ogni intervento finalizzato a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

- L'ordinanza può essere adottata anche a fronte di sole situazioni di pericolo, allo scopo di evitare la produzione di un danno per la salute pubblica, senza che si debba attendere che si sia verificato il danno medesimo.

- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente..."

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

Attesa la propria competenza;

ordina

al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Caraffa di Catanzaro, arch. Vito MIGLIAZZA, per le ragioni sopra espresse di contingibilità ed urgenza:

- di attuare, degli interventi immediati di trattamento e gestione del sistema di depurazione delle acque reflue urbane anche in deroga alle disposizioni vigenti, agli atti autorizzativi ed alla programmazione comunale in materia, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente,

- di provvedere urgentemente all'adozione di ogni provvedimento di competenza per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti di sollevamento;

dispone

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento individuato nell'arch. Vito Migliazza

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica

o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

– che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa all'arch. Vito MIGLIAZZA – Responsabile Area Tecnica Comunale;
 - b) sia trasmessa al Rag. Rocco LO PRETE – Responsabile area finanziaria;
 - c) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- e per opportuno e doverosa conoscenza a S.E. il Sign. Prefetto di Catanzaro-

Caraffa di Catanzaro, il 21/01/2020

Il Sindaco
dott. Antonio Giuseppe Sciumbata



